

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **47/1978** (ECLI:IT:COST:1978:47)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **ASTUTI**

Camera di Consiglio del **08/03/1978**; Decisione del **11/04/1978**

Deposito del **20/04/1978**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16115**

Atti decisi:

N. 47

ORDINANZA 11 APRILE 1978

Deposito in cancelleria: 20 aprile 1978.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 115 del 26 aprile 1978.

Pres. ROSSI - Rel. ASTUTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 30 dicembre 1970, n. 1239 promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1977 dal tribunale di Trento, nel

procedimento civile vertente tra la Società Ariete e l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 5 ottobre 1977.

Visto l'atto di costituzione della Società Ariete; udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice relatore Guido Astuti.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata, in riferimento all'art. 11 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 30 dicembre 1970, n. 1239, per la parte concernente i prodotti di cui alle lett. f) e g) dell'allegata tabella.

Considerato che la stessa questione è già stata decisa con sentenza 29 dicembre 1977, n. 163, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 30 dicembre 1970, n. 1239, e della annessa tabella dei diritti per la visita sanitaria ai confini dello Stato del bestiame, delle carni, dei prodotti ed avanzi animali:

a) nella parte in cui prevede l'applicazione dei diritti di visita per i prodotti ai quali si riferisce il regolamento 27 giugno 1968, n. 804 del Consiglio della Comunità economica europea;

b) nella parte in cui prevede l'applicazione dei diritti di visita per i prodotti ai quali si riferisce il regolamento 27 giugno 1968, n. 805.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 30 dicembre 1970, n. 1239 e della annessa tabella dei diritti per la visita sanitaria ai confini dello Stato del bestiame, delle carni, dei prodotti e avanzi animali, sollevata con ordinanza di cui in epigrafe in riferimento all'art. 11 della Costituzione, è già decisa con la sentenza n. 163 del 1977.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.